



Direzione di Area Assistenza istituzionale

Seconda Commissione
Sviluppo economico e rurale**Quarta Commissione**
Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture**Parere referente congiunto**
Proposta di legge n. 20

Al Presidente del Consiglio regionale

- e Ai Consiglieri regionali
- p.c. Al Segretario generale del Consiglio regionale
 Alla Commissione di Controllo
 Al Consiglio delle Autonomie locali
 Alla Commissione Pari opportunità
 Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
 Al Direttore generale della Giunta regionale
 Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
 Ai Responsabili dei Settori di attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Modifiche alla Legge Regionale 25 marzo 2015, n. 35 recante – Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014 – e disposizioni di attuazione della l.r. 69/2011**In sede referente**
Favorevole**Seduta del 17/06/2026**
A maggioranza

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuito
Brenda Barnini	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marcella Amadio	FdI	Alessandro Tomasi FdI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mario Puppa	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberta Casini	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irene Galletti	M5S		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luca Minucci	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Marco Stella	FI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Matteo Trapani	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gabriele Veneri	FdI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gianni Lorenzetti	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claudio Gemelli	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Francesco Casini	CR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lidia Bai	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Capecchi	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Alessandro Franchi	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Massimiliano Ghimenti	AVS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Guidi	FdI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
preventivo Commissione Controllo	art. 65	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio CAL	art. 68	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio CRPO	art. 71	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
obbligatorio COPAS	art.75	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario Comm.	art. 44	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Istruttoria

scheda di legittimità	con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	senza rilievi	<input type="checkbox"/>				
scheda fattibilità	con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	senza rilievi	<input type="checkbox"/>				
attestazione copertura finanziaria	acquisita	<input type="checkbox"/>	non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>				
approvato con modifiche	titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	testo	<input checked="" type="checkbox"/>	drafting	<input checked="" type="checkbox"/>	sostanziali	<input checked="" type="checkbox"/>
proposta di risoluzione collegata	<input type="checkbox"/>							

Note:

La funzionaria
Silvia FantiniSILVIA FANTINI
18.06.2026
16:57:39
GMT+02:00La funzionaria
Rossana BardocciROSSANA
BARDOCCI
19.06.2026
09:54:37
GMT+02:00Il direttore
Maria Cecilia TosettoMARIA CECILIA TOSETTO
19.06.2026 11:08:46
GMT+02:00

Proposta di legge n. 20

Procedure per la modifica e l'attuazione del Piano regionale cave. Modifiche alla l.r. 35/2015

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 35/2015

Art. 2 - **Mancato adeguamento e poteri sostitutivi.** Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2015

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118);

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o) dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta dell'8 maggio 2026;

Considerato quanto segue:

1. Qualora si renda necessario realizzare un'opera pubblica, un impianto o un'opera di interesse pubblico per i quali la normativa statale preveda, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto, effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti, come ad esempio nelle fattispecie di cui all'articolo 38 del **d.lgs. 36/2023**, all'articolo 208, comma 6 del **d.lgs. 152/2006** e all'articolo 9 del **d.lgs. 190/2024**, e tale intervento comporti una modifica del **Piano regionale cave (PRC)**, senza aumento dell'estensione dei giacimenti o degli obiettivi di produzione sostenibile, si rende necessario prevedere che la Regione si esprima in merito alla contestuale modifica del **PRC**, in conformità alle determinazioni adottate dal Consiglio regionale;
2. Si ritiene pertanto opportuno procedere alla modifica dell'articolo 8 della **l.r. 35/2015** al fine di precisare le condizioni e le modalità con cui il Consiglio regionale si pronuncia nell'ambito dei procedimenti che, per effetto della normativa statale, producono effetti anche in materia di pianificazione, potendo in tal modo tenere conto sia della rilevanza strategica dell'intervento sia delle esigenze connesse alla pianificazione delle attività estrattive;
3. Nelle ipotesi, disciplinate dall'articolo 14 della l.r. 35/2015, di mancato adeguamento al Piano regionale cave (PRC) degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica dei Comuni, si ritiene altresì necessario prevedere specifiche misure attivabili da parte dei soggetti privati interessati;

4. Con riferimento al mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, appare opportuno introdurre all'articolo 14 della l.r. 35/2015 la possibilità che, su istanza del soggetto interessato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva possa essere rilasciata con contestuale variante ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 65/2014;
5. A seguito dell'avvio del procedimento su istanza di parte ai sensi del citato articolo 35 della l.r. 65/2014, nel caso in cui siano coinvolti più giacimenti, anche situati in diversi comuni, si rende necessario procedere con contestuale variante da parte di tutti i comuni interessati, nonché con il contestuale rilascio di eventuali nuove autorizzazioni e con la modifica delle autorizzazioni già in essere, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC;
6. Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 35/2015, qualora i Comuni non provvedano alla definizione della proposta condivisa, la Giunta regionale diffida gli enti interessati ad adempiere entro un termine congruo, decorso inutilmente il quale, la Giunta convoca una conferenza di servizi con i Comuni coinvolti al fine di predisporre l'atto di ripartizione delle quote;
7. Considerata la rilevanza strategica di tale attività di pianificazione e al fine di accelerare il processo decisionale, qualora la ripartizione delle quote di produzione sostenibile debba essere definita tramite conferenza di servizi, si prevede che l'intervento regionale possa limitarsi ad una quota ridotta rispetto alle quote previste negli obiettivi di produzione sostenibile indicati nel PRC. In tali ipotesi la ripartizione viene effettuata tramite una serie di criteri tenendo conto delle autorizzazioni in essere, con particolare riferimento alle volumetrie e ai tempi residui, nonché delle richieste presentate;
8. Si prevede infine che, all'esito della conferenza di servizi, ciascun Comune proceda secondo le determinazioni assunte. È fatta salva la possibilità della ripartizione integrale delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, con successivo accordo ai sensi dell'articolo 10 comma 2 della l.r. 35/2015;

Approva la presente legge

Art. 1

Procedure per l'approvazione e la modifica del piano regionale cave.

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 35/2015

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014) sono inseriti i seguenti **commi**:
 - “2 bis. La modifica al PRC, senza aumento dell'estensione dei giacimenti o degli obiettivi di produzione sostenibile, può prodursi altresì nei casi in cui la legge statale preveda variante agli strumenti urbanistici vigenti ed al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di procedimenti per l'approvazione di progetti di opere pubbliche oppure di impianti o opere di interesse pubblico o il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di opere e impianti di interesse pubblico;
 - b) sia richiesta l'azione integrata e coordinata di comuni, province o città metropolitana, Regione ed amministrazioni statali interessati;
 - c) sottoscrizione di un'intesa tra Regione, amministrazioni statali e locali coinvolte;
 - d) risoluzione del Consiglio regionale **favorevole** alla proposta di variante.
- 2 ter. Nel caso del comma 2 bis, il Consiglio regionale si esprime in merito alla variante al PRC entro sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale. **Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a sessanta giorni su richiesta della commissione competente.** La decorrenza del termine o della sua proroga senza che il Consiglio regionale si sia espresso equivale ad atto di assenso.

2 quater. L'approvazione dei progetti di cui al comma 2 bis costituisce, ove occorra, variante al PRC e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 35/2015, dopo le parole: “di cui al comma 2” sono inserite le seguenti: “e 2 bis”.

Art. 2

Mancato adeguamento e poteri sostitutivi. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 35/2015

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 35/2015, sono inseriti i seguenti **commi**:

“1 bis. In caso di mancato adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale al PRC, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di cui all'articolo 16 può essere rilasciata con contestuale variante in osservanza delle procedure di cui all'articolo 35 della l.r. 65/2014.

1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, è necessaria la contestualità delle varianti dei comuni eventualmente interessati e il rilascio delle eventuali nuove autorizzazioni, compresa la modifica delle autorizzazioni in essere, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC.”.

2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 35/2015 è **sostituito dal seguente**:

“2. In caso di mancata definizione della proposta da parte dei comuni di cui all'articolo 10, comma 2, la Giunta regionale, **d'ufficio oppure su istanza del comune interessato**, diffida i comuni ad adempiere entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale convoca, ai sensi dell'articolo 14 ter della l. 241/1990, una conferenza di servizi con i comuni interessati per la predisposizione dell'atto di ripartizione delle quote nel limite dell'80 per cento delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, **tenendo conto delle eventuali proposte dei comuni** e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) volumetrie residue e tempi di validità delle autorizzazioni in essere nel comprensorio;
- b) andamento delle produzioni di materiale estratto;
- c) richieste presentate ai sensi dell'articolo 11 o nelle forme previste dall'ordinamento.”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 35/2015 è inserito il seguente:

“2 bis. Ciascun comune procede in conformità alla ripartizione approvata dalla conferenza dei servizi di cui al comma 2. È fatta salva la possibilità della ripartizione residua delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, con successivo accordo ai sensi dell'articolo 10, comma 2.”.

Art. 3

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Proposta di legge n. 20**Procedure per la modifica e l'attuazione del Piano regionale cave. Modifiche alla l.r. 35/2015***Relazione illustrativa*

La Regione esercita le funzioni in materia di pianificazione delle attività estrattive mediante la redazione del Piano regionale cave (PRC), attuando le priorità definite dal Piano regionale di sviluppo. La pianificazione delle attività estrattive contribuisce allo sviluppo economico del territorio ed è finalizzata a favorire la realizzazione delle strategie regionali e delle opere pubbliche.

I giacimenti individuati dal PRC costituiscono invarianti strutturali ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 65/2014 e producono effetti prescrittivi ai sensi dell'articolo 88, comma 7, della stessa legge. Essi sono individuati al fine di definire le regole per un corretto utilizzo delle risorse minerarie; tuttavia, la loro presenza sul territorio non determina un vincolo di immodificabilità né impedisce la realizzazione di opere strategiche di interesse pubblico.

La proposta di legge in esame riguarda ambiti distinti, prevedendo interventi mirati sugli articoli 8 e 14 della legge regionale 35/2015. Da un lato, tali modifiche intendono precisare l'applicazione di norme già presenti nel quadro normativo nazionale e regionale; dall'altro, mirano a migliorare il coordinamento tra la pianificazione a livello regionale e quella comunale nel settore delle attività estrattive.

Il primo intervento riguarda l'articolo 8 (articolo 1 pdl).

Qualora si renda necessario realizzare un'opera pubblica, un impianto o un'opera di interesse pubblico per i quali la normativa statale preveda, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto, effetti di variante agli strumenti urbanistici vigenti, come ad esempio nelle fattispecie di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), all'articolo 208, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e all'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118) nelle sole ipotesi nelle quali tale intervento comporti una modifica del PRC senza aumento dell'estensione dei giacimenti o degli obiettivi di produzione sostenibile, la Regione si esprime in merito alla contestuale modifica del Piano regionale cave, in conformità alle determinazioni adottate dal Consiglio regionale.

Si ritiene pertanto opportuno modificare l'articolo 8 della l.r. 35/2015, precisando che il Consiglio regionale si pronuncia nell'ambito dei procedimenti che, per effetto della normativa statale, producono effetti anche in materia di pianificazione, potendo così tenere conto sia della rilevanza strategica dell'intervento sia delle esigenze connesse alla pianificazione delle attività estrattive.

Il Consiglio regionale si esprime in merito alla variante al PRC entro sessanta giorni dalla richiesta della Giunta regionale. Tale termine può essere prorogato dal Presidente del Consiglio regionale per un periodo non superiore a sessanta giorni su richiesta della commissione competente. La decorrenza del termine o della sua proroga senza che il Consiglio regionale si sia espresso equivale ad atto di assenso.

Il secondo intervento riguarda l'articolo 14 (articolo 2 pdl) dove viene esplicitata la possibilità di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 35 della l.r. 65/2014 (Varianti mediante sportello unico per le attività produttive).

Il Piano regionale cave individua i comprensori estrattivi, i giacimenti e gli obiettivi di produzione sostenibile, assicurando l'applicazione di criteri e regole uniformi su tutto il territorio regionale. La normativa vigente prevede che i Comuni adeguino i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle disposizioni del PRC entro i termini stabiliti dal piano stesso.

In particolare, mediante il piano operativo, il Comune individua nuove aree a destinazione estrattiva all'interno dei giacimenti individuati dal PRC, nonché eventuali ampliamenti o riduzioni di quelle esistenti, in coerenza con gli obiettivi di produzione stabiliti dal piano e tenendo conto delle autorizzazioni alla coltivazione già rilasciate. Tali previsioni sono subordinate alla definizione di una proposta condivisa tra i Comuni appartenenti al medesimo comprensorio, attraverso accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, finalizzati alla ripartizione delle quote di produzione sostenibile previste dal PRC.

Con riferimento alle ipotesi di mancato adeguamento da parte dei Comuni, disciplinate dall'articolo 14 della l.r. 35/2015, si ritiene opportuno introdurre specifiche misure applicabili sia alle amministrazioni comunali sia ai soggetti privati interessati.

In particolare, nelle fattispecie di mancato adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, si introduce la possibilità che, su istanza del soggetto interessato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva possa essere rilasciata con contestuale variante agli strumenti medesimi ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 65/2014. A seguito dell'avvio del procedimento su istanza di parte ai sensi del citato articolo 35, qualora siano coinvolti più giacimenti, anche situati in diversi comuni, si rende necessario procedere con contestuale variante da parte di tutti i comuni interessati, nonché con il contestuale rilascio di eventuali nuove autorizzazioni e con la modifica delle autorizzazioni già in essere, nel rispetto degli obiettivi di produzione sostenibile stabiliti dal PRC.

Il terzo intervento riguarda l'articolo 14 nella parte relativa alla ripartizione delle quote di produzione sostenibile tra i comuni.

Secondo l'attuale formulazione dell'articolo 14, comma 2, della l.r. 35/2015, qualora i Comuni non provvedano alla definizione della proposta condivisa, la Giunta regionale diffida gli enti interessati ad adempiere entro un termine congruo; decorso inutilmente tale termine, la Giunta convoca una conferenza di servizi con i Comuni coinvolti al fine di predisporre l'atto di ripartizione delle quote.

Considerata la rilevanza strategica di tale attività di pianificazione e al fine di incentivare una maggiore partecipazione dei Comuni al processo decisionale, si prevede che, qualora la ripartizione delle quote debba essere definita tramite conferenza di servizi, le quote assegnate siano ridotte del 20 per cento rispetto agli obiettivi di produzione sostenibile indicati nel PRC.

Si stabilisce quindi che, qualora la Regione, d'ufficio o su istanza del comune interessato, debba procedere alla convocazione di una conferenza di servizi per la ripartizione delle quote, queste siano assegnate nel limite dell'80 per cento delle quote di produzione sostenibile determinate dal PRC, tenendo conto delle eventuali proposte dei comuni, delle volumetrie residue e dei tempi di validità delle autorizzazioni in essere nel comprensorio, nonché dell'andamento delle produzioni di materiale estratto e delle richieste presentate.

All'esito della conferenza di servizi, ciascun Comune procede in conformità alle determinazioni assunte.

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale (articolo 3 pdl).